

Allegato "C" all'atto rep. n. 67778/12466

STATUTO FONDAZIONE

"Amici dell'Oncologia Medica Ca' Granda ONLUS Fondazione per l'Assistenza e la Ricerca Terapeutica per il Malato di tumore"

In breve

"Oncologia Ca' Granda ONLUS"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata "Amici dell'Oncologia Medica Ca' Granda ONLUS Fondazione per l'Assistenza e la Ricerca Terapeutica per il Malato di tumore", in breve "Oncologia Ca' Granda ONLUS", con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone di prestare assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria a favore di persone affette da patologie oncologiche, anche attraverso lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, d'assistenza e di terapia nella Divisione di Oncologia Medica Falck dell'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda.

La Fondazione, a tal fine, promuove, in particolare, la raccolta di mezzi finanziari e provvede ad erogarli nelle forme e per gli impieghi che saranno di volta in volta ritenuti opportuni.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2 del presente statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ovvero, a titolo esemplificativo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'articolo 2 del pre-



07341

- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- g) elargire sovvenzioni per la ricerca clinica e per la preparazione professionale a favore di soggetti che sempre e in ogni caso operino per il miglioramento dell'assistenza e della ricerca terapeutica per il malato di tumore nella Divisione Oncologia Medica Falck dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda, come specificato nell'art. 2;
- h) integrare l'azione assistenziale di altri organismi e favorire la costituzione di comitati aventi finalità di sostegno morale, organizzativo e finanziario della Fondazione stessa o di soggetti dalla stessa assistiti;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto istitutivo della Fondazione, ovvero effettuati successivamente dai Fondatori, da altri partecipanti o da soggetti terzi con tale imputazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Fondatori e da Partecipanti;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile, in quanto compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori

- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori i Signori Salvatore Siena, Lidia Crivioni, Cesare Sir-



In caso di decadenza dalla qualifica di alcuno dei Fondatori, quelli superstiti procederanno, con deliberazione comune assunta a maggioranza, alla nomina di altro soggetto che eserciterà le prerogative ed i diritti previsti per i Fondatori, fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni, anche testamentarie, del Fondatore decaduto. Qualora i Fondatori superstiti non intendano accettare la designazione effettuata, tale determinazione dovrà essere motivata.

Possono assumere la qualifica di Fondatori, nominati tali con determinazione comune del soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le persone fisiche e giuridiche, che contribuiscano al Fondo di dotazione e al Fondo di gestione, mediante contributi in denaro o beni, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

, quell
a mag-
ogative
entuali
Qualora
one ef-

deter-
nte ar-
ondo di
enaro o
tabilita,
resente

siche o
le fina-
ia e alla
annuali
lla sta-
ovvero
o con
onsiglio
ossibile
ie di at-

specifici

quale il
one re-

onsiglio
ggioran-
e Impe-
amento.

anche le
ti o altre

assunta
membri
pimento
ui, in via
zioni e i

condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato esecutivo, ove istituito;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di consulenza tecnico contabile.

Articolo 14

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, nominati dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza; i componenti del Consiglio potranno essere scelti anche tra i Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:



dazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo, ove nominato;

- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Comitato Esecutivo, ove nominato;

- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;

- delegare specifici compiti al Consiglieri, con propria deliberazione assunta nelle forme di legge e regolarmente depositata;

- nominare, ove opportuno, un Segretario Generale, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;

- individuare, ove opportuno, i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto

- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Esecutivo;

- nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico;

- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione all'Autorità competente e alla devoluzione del patrimonio;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. In caso di inerzia del Presidente, protratta per oltre 30 giorni dalla data della richiesta di adunanza del Consiglio, il medesimo è convocato dall'Organo di Consulenza tecnico-contabile.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale

alla
Verif
cons
rio d
Per i
straz
il Co
cui i
Amn
lanci
sono
La ve
con c
il Co
criter
dei p
minis

nualm
Cons

all'ap
tribut
tori d
Per un
deleg
prop
il Con
richie
sono
all'Inf
la pre
maggi
Qualo
ad ess
Cons

Il Com
riabile
persor
scienti
Il Com
all'atti
consul
altra q
chieda

articoli 2
nsuntivo,
portuno,
ione;
delibe-
tata;
determi-
azione e
funzioni,
ecutivo;
entifico;
ipante e
ella Fon-
imonia;
presen-
e di pro-
membri
i almeno
o di ne-
rni prima
a per ol-
nsiglio, il
tecnico-
rno della
e anche il
che que-
non me-
e, con la
ne la ri-
iberazio-
del pre-
il assenza
firmato da
unione.
Ammini-
a condi-
sia loro

alla trattazione degli argomenti affrontati. -
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della riunione.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo, ove istituito, è composto da tre membri, tra cui il Presidente della Fondazione, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Comitato esecutivo provvede a:
- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato esecutivo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione adottata nelle forme di legge.
Il Comitato esecutivo è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
Qualora non venga nominato il Comitato Esecutivo, tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi del presente statuto vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15
Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.
Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne ri-



singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può convocare una volta all'anno i Partecipanti e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente designato.

Art. 17

Organo di consulenza tecnico contabile

L'Organo di consulenza tecnico contabile è nominato dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. L'Organo di consulenza tecnico contabile è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di consulenza tecnico contabile può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato. L'Organo di consulenza tecnico contabile resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

**Articolo 19
Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Articolo 20
Norma transitoria**

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di adozione del presente statuto e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

- F.TO SALVATORE SIENA
- LIDIA GRIGIONI
- CESARE SIRTORI
- ENRICO GHISLANDI
- GETULIO ALVIANI
- ADELE GATTI
- FRANCESCO FLORIAN, Teste
- LISA DELLUPI, Teste
- ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, che si rilascia su richiesta di parte in ante e senza pregiudizi combattuti dalla legge.
Milano, li



nte della
In caso
mitato è
ne e dal
onsiglio
di fronte
trativa o
imprese
staurare
ive della
e le al-
elettiva,
dazione.
stituito,
nte sta-
ondatori
celto tra
di con-
ontabile
ontabili,
e econo-
ia verifi-
enza di-
ne e del
i tecnico
consun-
può es-
alunque
ione del
o ad al-
pubblica
comma
destina-